

PV32 - BUTANGAS-AMBUSH MARKETING

Provvedimento n. 32012

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 luglio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Capo III del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (di seguito, *“d.l. n. 16/2020”*);

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/850/CEE sulla pubblicità ingannevole”* (di seguito, *“decreto legislativo”*);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”* (di seguito, *Regolamento*), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, *“Regolamento”*);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PV32 del 4 marzo 2026, volto a verificare l'esistenza di un'attività di pubblicizzazione parassitaria in violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del d.l. n. 16/2020, da parte di Butan Gas S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Butan Gas S.p.A, (C.F. 00443130588; di seguito anche *“Butan Gas”*, *“Professionista”* o *“Società”*), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 2, lettera *c)*, del decreto legislativo. La Società, che svolge principalmente attività di commercializzazione del GPL e, in via residuale, di gas metano e energia elettrica, ha realizzato, in base al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, un fatturato pari 347.775.368 euro.

II. LA CONDOTTA

2. Il procedimento concerne la condotta posta in essere da Butan Gas, consistente nella diffusione di tre distinti contenuti pubblicitari il 6, il 19 e il 23 febbraio 2026, nei quali ha associato il proprio marchio ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (di seguito, anche *“Olimpiadi”* o *“Giochi olimpici”*) senza tuttavia essere annoverato tra gli *sponsor* ufficiali dell'evento.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

3. Sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza, pervenuta il 18 febbraio 2026¹, e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del d.l. n. 16/2020², in data 4 marzo è stato comunicato a Butan Gas l'avvio del procedimento istruttorio PV32³ per possibile violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a), c) e d), del d.l. n. 16/2020.

4. Il 12 marzo 2026⁴ e il 12 maggio 2026⁵, Butan Gas ha avuto accesso agli atti del procedimento e, il 19 marzo 2026⁶, ha depositato la risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.

5. Il 16 aprile 2016, la Società ha presentato una memoria recante anche una proposta impegni⁷ il cui rigetto le è stato comunicato il 29 aprile 2026⁸.

6. In data 11 maggio 2026, è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti⁹.

7. In data 29 maggio 2026, Butan Gas ha depositato controdeduzioni scritte in replica alla comunicazione di contestazione degli addebiti chiedendo, altresì, l'audizione dinnanzi al Collegio¹⁰ che è stata rigettata con comunicazione dell'11 giugno 2026¹¹.

8. Il 1° giugno 2026, sono stati richiesti i pareri all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA")¹² e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AGCOM")¹³ pervenuti, rispettivamente, il 30 giugno 2026¹⁴ e il 6 luglio 2026¹⁵.

2) *Le evidenze acquisite*

9. Butan Gas ha pubblicato, sui propri *account* Instagram e Facebook, il 6, il 19 e il 23 febbraio 2026¹⁶, tre distinti contenuti, non autorizzati dagli organizzatori delle Olimpiadi invernali Milano -

¹ Cfr. doc. n. 1.

² Cfr. doc. n. 2.

³ Cfr. doc. 3.

⁴ Cfr. doc. n. 7.

⁵ Cfr. doc. n. 14.

⁶ Cfr. doc. n. 8.

⁷ Cfr. doc. n. 9.

⁸ Cfr. doc. n. 11.

⁹ Cfr. doc. n. 12.

¹⁰ Cfr. doc. n. 15.

¹¹ Cfr. doc. n. 18.

¹² Cfr. doc. n. 17.

¹³ Cfr. doc. n. 16.

¹⁴ Cfr. doc. n. 19.

¹⁵ Cfr. doc. n. 22.

¹⁶ Cfr. doc. n. 2 .

Cortina 2026, nei quali i valori dello sport e delle discipline olimpiche appaiono associati con la *mission* aziendale di Butan Gas.

10. Segnatamente, il primo *post*, diffuso il giorno dell'inaugurazione dei XXV Giochi olimpici invernali, reca una parte testuale che recita: *“iniziano le olimpiadi MilanoCortina2026! Passione, determinazione e spirito di squadra accendono lo sport tra le vette italiane. Valori che guidano anche il nostro lavoro quotidiano: mentre Milano Cortina celebra lo sport, ButanGas continua a garantire energia e comfort a chi vive l'inverno, anche nei territori più esposti”*; la dicitura “MilanoCortina2026” integra un collegamento ipertestuale che rinvia alla pagina ufficiale dei giochi olimpici invernali.

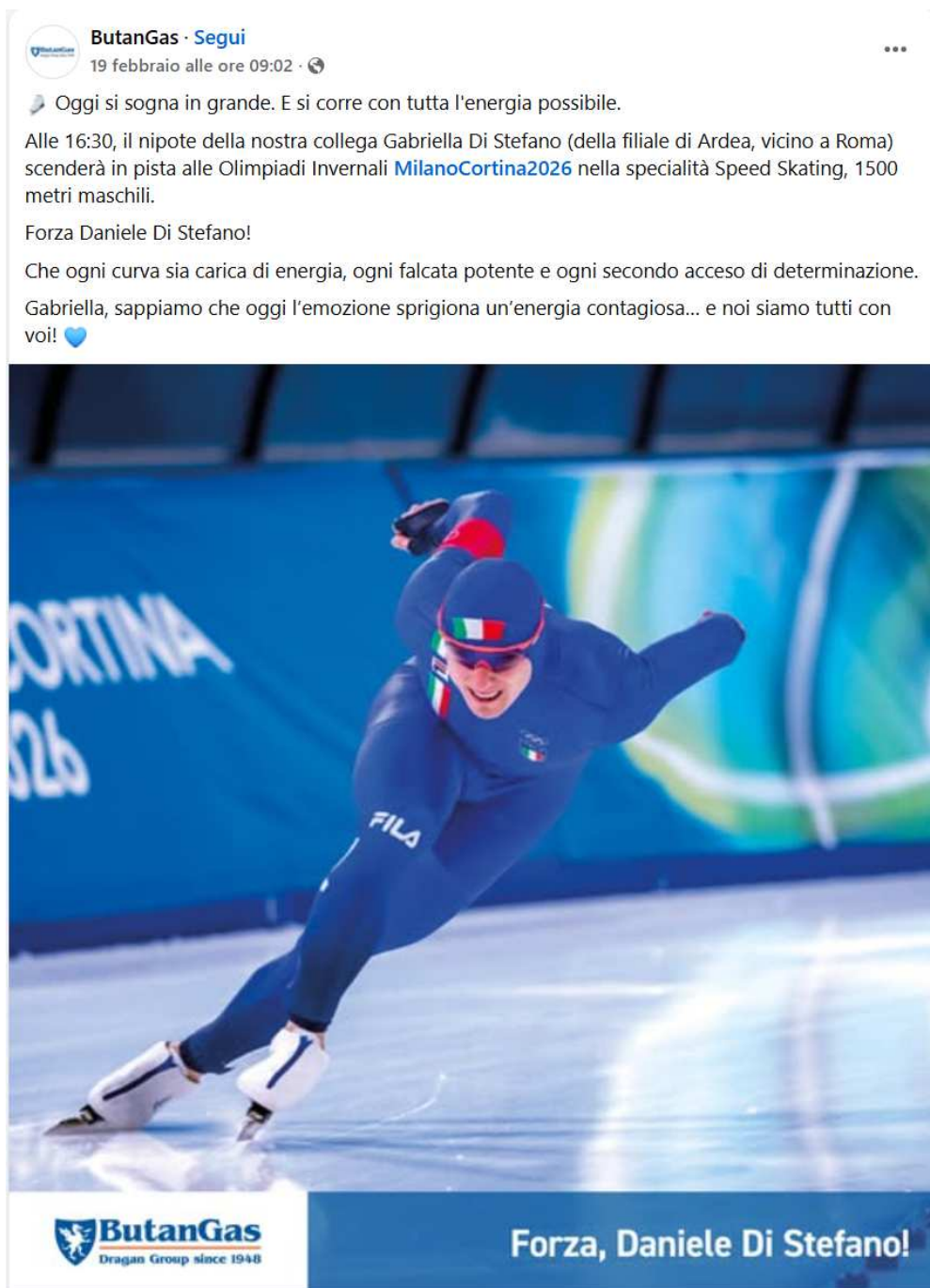
11. Siffatto testo è corredato dall'immagine di un paesaggio montuoso (dolomitico) innevato con animali che assomigliano alle *mascotte* dell'evento tra i quali è posizionata una bombola di gas azzurra in cui è riprodotto il logo “Futura” dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e la rappresentazione grafica dei cinque anelli olimpici. Sul fondo del *post* è poi presente il logo “Butan Gas” e la dicitura “MilanoCortina2026” (cfr. figura n. 1). Il *post* appare, quindi, valorizzare il collegamento tra Butan Gas e le Olimpiadi, stante l'evidenza assegnata alla bombola a gas sulla quale è, come detto, inscritto il logo Futura e il simbolo olimpico dei cinque cerchi.

Figura n. 1

12. Il secondo *post*, pubblicato il 19 febbraio 2026, presenta una parte testuale nella quale viene incoraggiato un atleta della squadra italiana parente di una dipendente della Società, impegnato nella prova di *speed skating* del pomeriggio e raffigurato nell'atto di pattinare sul ghiaccio in una gara

olimpica mentre, nella parte sottostante, figura il logo “Butan Gas” e un’incitazione all’atleta (cfr. figura n. 2).

Figura n. 2:

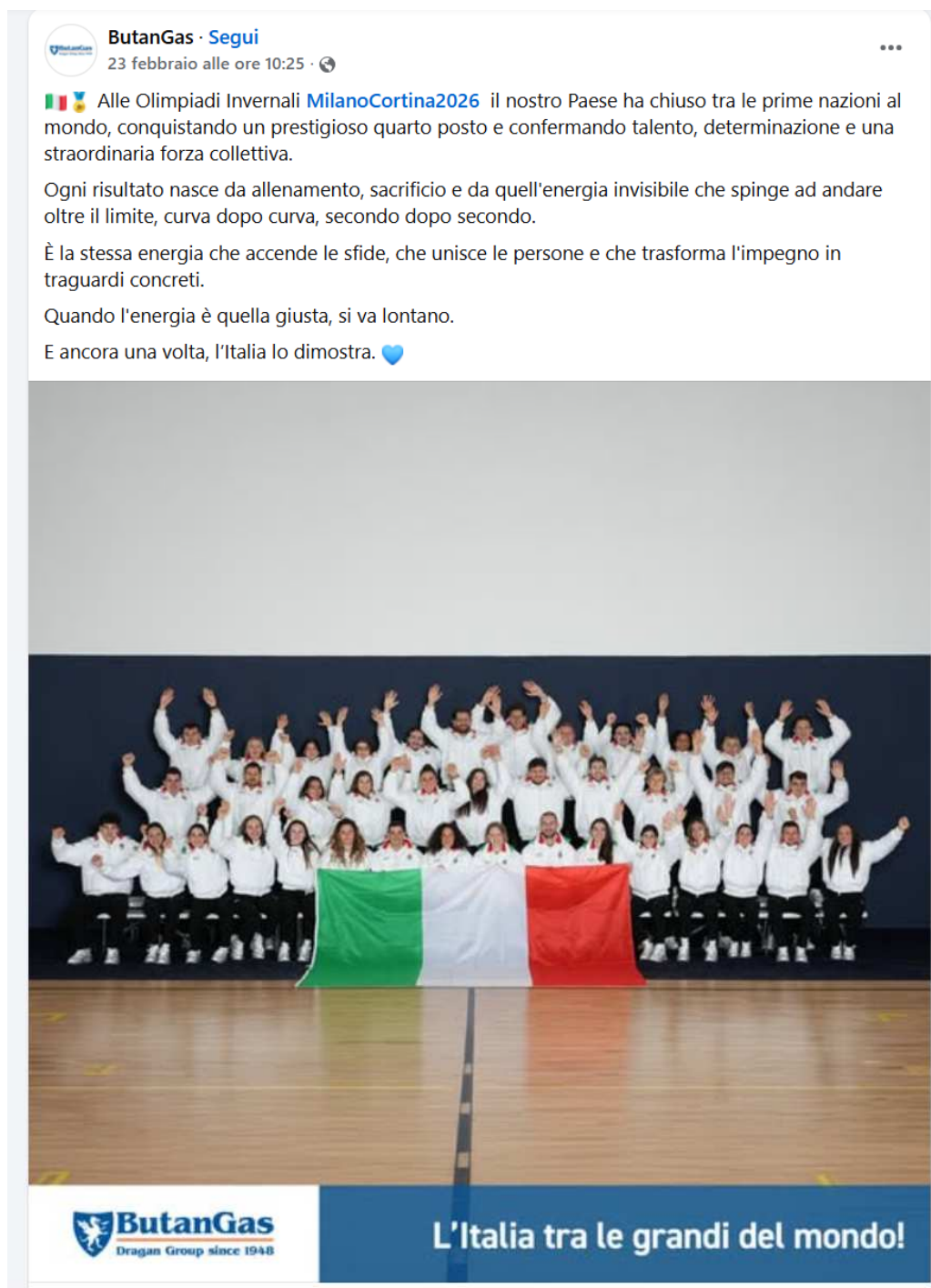


13. Inoltre, il terzo *post*, pubblicato il 23 febbraio 2026, che riassume come di seguito i successi olimpici conseguiti dalla squadra italiana: *“ButanGas Italia. Alle Olimpiadi Invernali MilanoCortina2026 il nostro Paese ha chiuso tra le prime nazioni al mondo, conquistando un prestigioso quarto posto e confermando talento, determinazione e una straordinaria forza collettiva. Ogni risultato nasce da allenamento, sacrificio e da quell’energia invisibile che spinge ad andare oltre il limite, curva dopo curva, secondo dopo secondo.*

È la stessa energia che accende le sfide, che unisce le persone e che trasforma l’impegno in traguardi concreti. Quando l’energia è quella giusta, si va lontano. E ancora una volta, l’Italia lo dimostra.”.

Il *post* è corredato dalla foto di un gruppo di atleti italiani alcuni dei quali reggono una grande bandiera italiana e, nella parte sottostante, figura il logo “Butan Gas”, nonché l’affermazione *“L’Italia tra le grandi del mondo”* (cfr. figura n. 3).

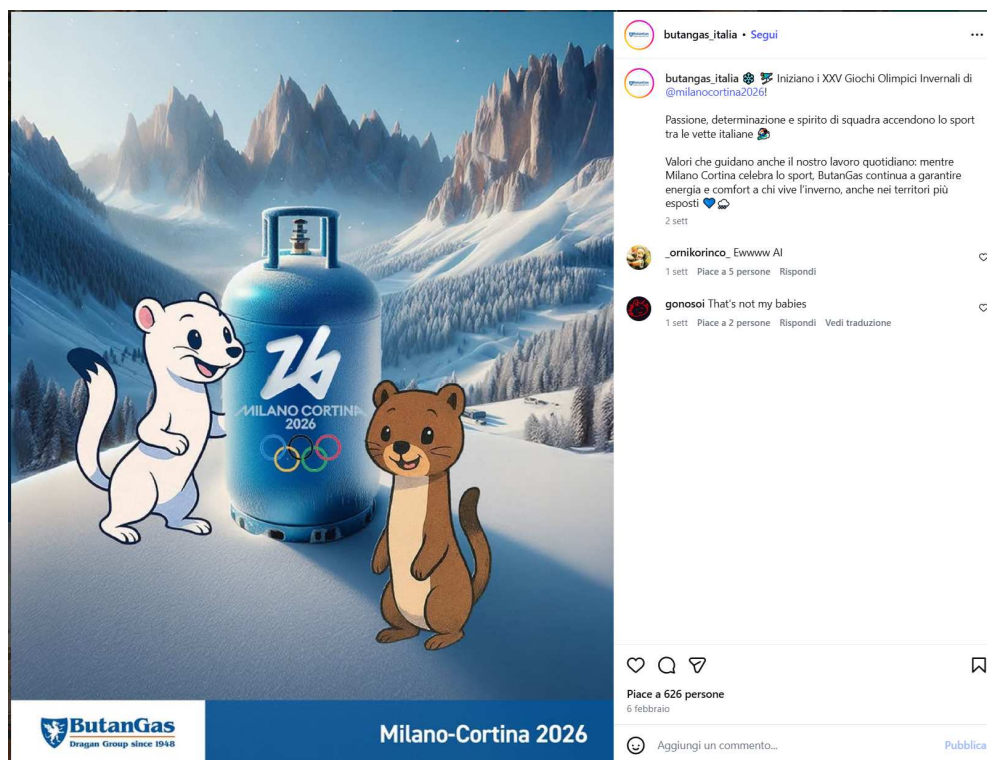
Figura n. 3



14. I tre *post* pubblicati sull'account Facebook della Società sono stati pubblicati negli stessi giorni e con pari contenuto anche sull'account Instagram di Butan Gas (cfr. figure nn. 4, 5 e 6) con la sola

differenza dell'inserimento del tag *@milanocortina2026*¹⁷. Quest'ultimo comporta, come rilevato dallo stesso Professionista il 16 aprile 2026, l'invio di una mera notifica al gestore dell'account senza l'inserimento di contenuti nei flussi tematici e promozionali associati all'evento.

Figura n. 4:



¹⁷ In quanto alla dicitura *MilanoCortina2026* è anteposto il simbolo @.

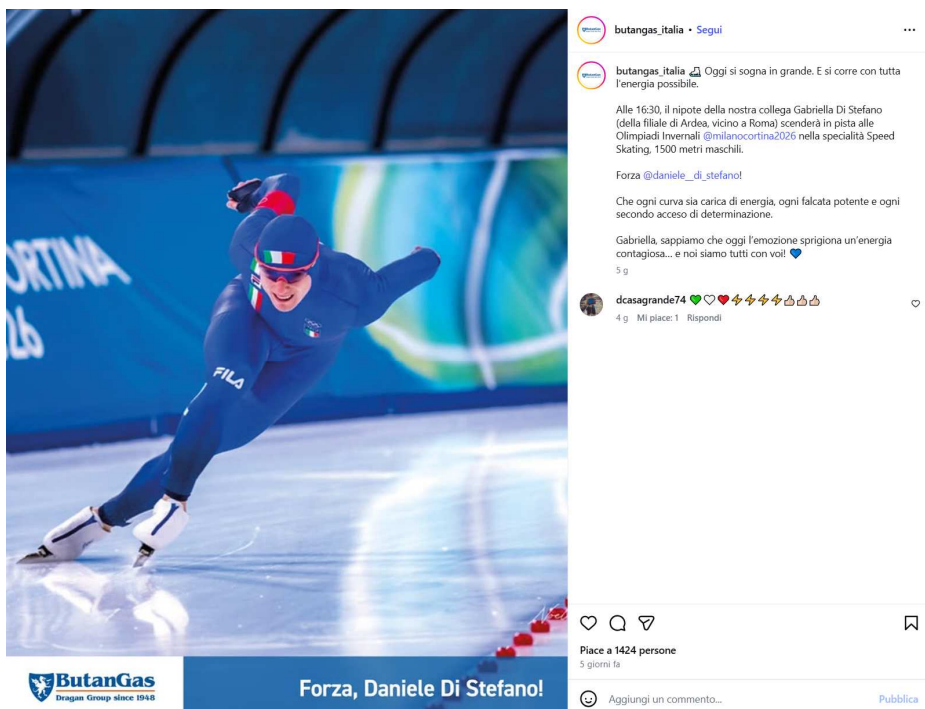
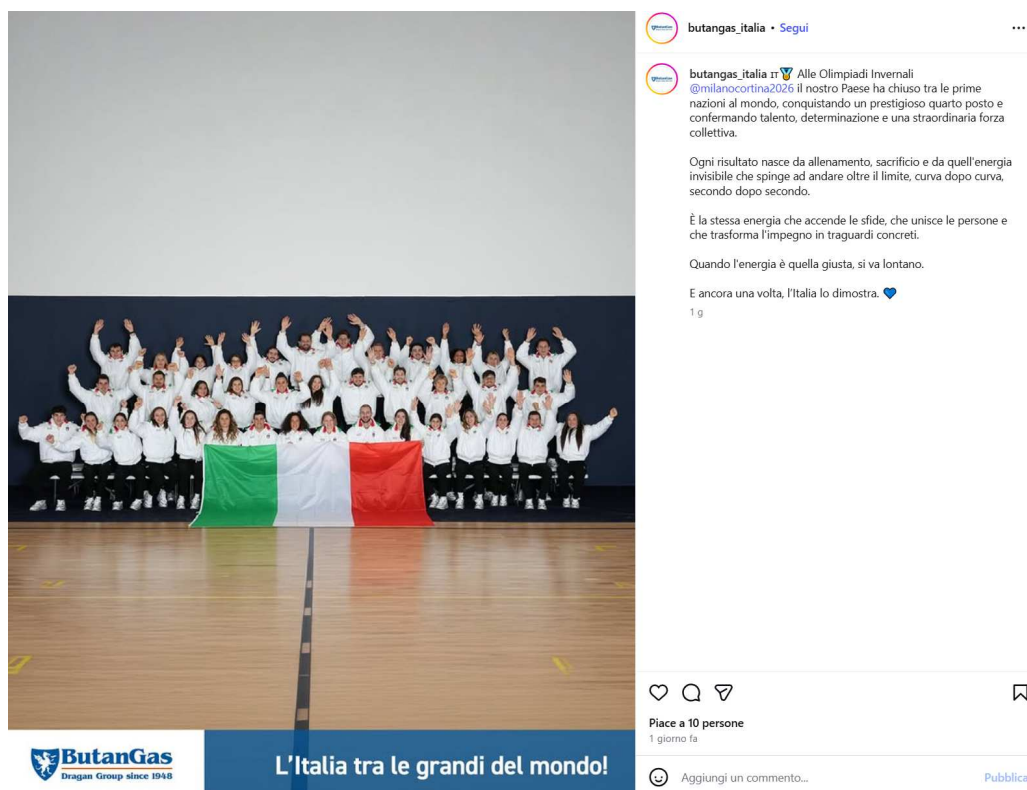
Figura n. 5:

Figura n. 6:



IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

15. Il Professionista ha riscontrato, il 19 marzo 2026¹⁸, la richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando di aver agito in buona fede e di non aver programmato o realizzato alcuna campagna pubblicitaria collegata ai XXV Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali, ma di essersi limitata a pubblicare contenuti isolati ed episodici, tesi esclusivamente a condividere con i propri *followers* eventi di rilievo aziendale o nazionale.

16. In particolare, i *post* censurati - prontamente rimossi il 5 marzo 2026 - non miravano a conseguire alcun vantaggio economico o concorrenziale non recando offerte commerciali, né alcun collegamento ipertestuale al sito *web* aziendale. In ogni caso, la Società ha rappresentato che i propri profili *social* aziendali - considerate la struttura della rete di vendita, composta da piccoli rivenditori attivi localmente sul territorio, le caratteristiche del prodotto e l'assenza di canali di vendita *online* - non costituiscono strumenti efficaci di pubblicizzazione o di commercializzazione dei prodotti/servizi offerti, circostanza confermata dal numero estremamente esiguo di utenti che li seguono. Infatti, i dati relativi alla crescita dei *followers* sui profili Facebook e Instagram, elaborati dalle stesse piattaforme, attestano che non sono aumentati né il numero dei *followers* della Società né, più in generale, la visibilità mediatica della stessa¹⁹.

¹⁸ Cfr. doc. n. 8.

¹⁹ Cfr. all. n. 4 al doc. 8.

Il Professionista ha, inoltre, rilevato che la pubblicazione dei *post* è avvenuta nell'ambito della routinaria attività di comunicazione sui *social network*, infatti: il primo *post* è stato realizzato sull'onda dell'entusiasmo dell'apertura dell'evento olimpico, peraltro accresciuto dalla circostanza che una società del gruppo ha reso supporto tecnico per l'alimentazione del braciore della fiamma olimpica; il secondo *post* è stato pubblicato per sostenere un atleta avente un legame familiare con una dipendente della Società. infine, il terzo *post* muoveva dall'intento di condividere l'apprezzamento per il *record* di medaglie olimpiche conseguito dall'Italia.

17. In data 16 aprile 2026, Butan Gas ha depositato un'ulteriore memoria²⁰ e una proposta di impegni, escludendo che i tre contenuti censurati possano integrare fattispecie di *ambush marketing* in quanto consistono in comunicazioni isolate, episodiche, non correlate tra loro e, in ogni caso, non riconducibili a una pianificazione *ex ante* o a una strategia comunicativa unitaria. Il Professionista ha, altresì, sottolineato l'assenza, nel caso di specie, dei requisiti di sistematicità, pianificazione tipici delle attività parassitarie, rilevando come un'interpretazione estensiva dell'articolo 10 d.l. n. 16/2020, tale da ricomprendere ogni riferimento a un evento, anche meramente evocativo, avrebbe l'indebito effetto di riconoscere un monopolio informativo e comunicativo agli organizzatori e agli *sponsor* ufficiali.

Inoltre, ad avviso della Società, gli eventi sportivi come quelli olimpici non costituiscono una cerimonia privata e si caratterizzano, sotto il profilo emozionale, per una generale euforia e una diffusa partecipazione empatica.

18. Butan Gas ha anche ribadito l'inidoneità dei contenuti censurati a trarre in inganno il pubblico circa l'identità degli *sponsor* ufficiali dell'evento e a realizzare un indebito agganciamento e sfruttamento degli investimenti degli *sponsor*, non essendo presente alcun *hashtag*, riferibile alle Olimpiadi, idoneo a immettere i contenuti censurati nei canali di comunicazione ufficiali dell'evento e a interferire con le iniziative promozionali degli operatori autorizzati.

La Società ha, inoltre, rappresentato di aver prontamente inviato, il 9 marzo 2026, una lettera di scuse all'organizzatore dell'evento olimpico che ha preso atto della pronta rimozione dei tre *post* e ha espresso apprezzamento per la collaborazione prestata.

19. Sotto il profilo della visibilità mediatica, il Professionista ha evidenziato che il numero di *account* unici che hanno visualizzato il contenuto è risultato complessivamente alquanto modesto con riferimento al primo e al terzo *post*, mentre si è registrato un maggiore numero di visualizzazioni (comunque contenute in termini assoluti) con riguardo al secondo *post*, in quanto quest'ultimo, essendo volto a sostenere l'atleta nipote di una dipendente, presentava natura personale e risultava visibile anche all'interno dei contatti del soggetto taggato, con ampliamento della platea potenziale di destinatari²¹.

²⁰ Cfr. doc n. 9.

²¹ Le visualizzazioni del primo *post* sono risultate pari a 1232 (Facebook) e 6373 (Instagram); del secondo *post* 13342 (Facebook) e 7124 (Instagram), del terzo *post* 491 (Facebook) e 4039 (Instagram).

V. CONTRODEDUZIONI DEL PROFESSIONISTA ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

20. Nelle controdeduzioni depositate il 29 maggio 2026²², Butan Gas ha, in primo luogo, contestato la motivazione del rigetto della proposta di impegni lamentando il mero richiamo alla sussistenza dell'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione e lamentando, altresì, il mancato accoglimento dell'istanza di audizione volta a illustrare le misure proposte.

21. Il Professionista, inoltre, ha lamentato una lacuna istruttoria, ritenendo indimostrata la ricorrenza, con riguardo ai *post* censurati, degli elementi costitutivi della fattispecie di *ambush marketing*, circostanza che sarebbe avvalorata dalla chiusura della fase istruttoria con anticipo rispetto al termine entro il quale deve essere adottato il procedimento finale.

Sul punto la Società ha ribadito che le violazioni riconducibili all'*ambush marketing*, qualificabili come atti di concorrenza sleale *ex* articolo 2598 c.c., richiedono la predisposizione di campagne di comunicazione strutturate, pianificate *ex ante* e diffuse su larga scala mentre i tre *post* censurati non facevano parte di alcuna campagna pubblicitaria e si connotavano per autonomia, occasionalità e assenza di coordinamento.

Parimenti, Butan Gas ha escluso l'idoneità dei tre distinti contenuti pubblicati a indurre in errore gli utenti circa la qualifica di *sponsor*, rimarcando che gli animali presenti nel primo *post* sono differenti dalle *maschette* ufficiali (Tina e Milo)²³, che il secondo *post* rivestiva carattere personale, risultando privo di alcuna finalità promozionale, che la bandiera italiana nel terzo *post* costituiva un elemento generico e privo di capacità distintiva, inidoneo a evocare un rapporto di sponsorizzazione.

22. Il Professionista ha, pertanto, ritenuto indimostrata la concreta idoneità dei tre *post* a determinare un indebito agganciamento all'evento olimpico e la rilevanza offensiva della condotta. Butan Gas ha richiamato le osservazioni formulate nei precedenti scritti difensivi in ordine all'assenza di elementi promozionali dei contenuti pubblicati e alla loro scarsa visibilità mediatica, nonché all'insussistenza di alcun rapporto di interferenza o sostituibilità con le iniziative degli *sponsor* ufficiali, precisando di non aver conseguito alcun incremento delle vendite, interazione qualificata o vantaggio economico causalmente riconducibile alla pubblicazione dei *post*, né di aver registrato una crescita apprezzabile dei propri *followers*.

23. Il Professionista ha, inoltre, rappresentato la spontanea e quasi integrale attuazione degli impegni, funzionali a prevenire il rischio di reiterazione della condotta contestata, avendo comprovato l'adozione di apposite "*Linee guida in materia di ambush marketing interne*", rivolte alle funzioni aziendali coinvolte nelle attività di *marketing* comunicazione e commerciale, nonché lo svolgimento di una formazione interna sui principi di correttezza della comunicazione commerciale e i profili di rischio connessi a pratiche di *ambush marketing*, rivolta alle medesime funzioni *marketing* e comunicazione²⁴.

²² Cfr. doc n. 15.

²³ L'animale dal manto scuro, riprodotto nel *post* è munito di due zampe e differisce, dalla *maschetta* paralimpica Milo che è raffigurata con una sola zampa e una coda (per simboleggiare la trasformazione della diversità in risorsa).

²⁴ Cfr. all. nn. 1-4 del doc. n. 15. L'unica misura non adottata consiste nel versamento, in favore dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico e dal CONI, di un contributo economico di natura equitativa.

24. Quanto alla durata, stante il carattere isolato ed episodico dei contenuti censurati, Butan Gas ha precisato che il primo *post* è stato *online* dal 6 febbraio al 5 marzo 2026, il secondo dal 19 febbraio al 5 marzo 2026, il terzo dal 23 febbraio al 5 marzo 2026.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

25. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa da un operatore attivo nel settore regolato dell'energia, in data 1° giugno 2026, è stato richiesto il parere all'ARERA.

26. Con comunicazione del 30 giugno 2026²⁵, l'ARERA ha rilevato che, nel caso di specie, non trova applicazione l'articolo 2 dell'Allegato A al Protocollo d'intesa integrativo AGCM-ARERA in materia di tutela del consumatore, in quanto le contestazioni rivolte al Professionista non attengono alla violazione delle disposizioni del Codice del Consumo e che, in ogni caso, nel presente procedimento non emergono profili regolatori di competenza dell'ARERA.

VII. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso *internet*, in data 1° giugno 2026 è stato richiesto il parere all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo.

28. L'AGCOM, con delibera n. 164/26/CONS del 24 giugno 2026, pervenuta in data 6 luglio 2026²⁶, ha espresso il proprio parere, rilevando l'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato (*internet*) a influenzare significativamente la realizzazione della condotta in quanto *“idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei social utilizzati dalla società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso”*.

VIII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

29. Il presente provvedimento ha a oggetto la condotta posta in essere da Butan Gas consistente nella diffusione, sui propri *account* Facebook e Instagram, il 6, il 19 e il 23 febbraio 2026, di tre distinti contenuti nei quali ha associato il proprio marchio ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, senza tuttavia essere annoverato tra gli *sponsor* ufficiali dell'evento.

30. In via preliminare, sotto il profilo procedurale, si osserva che la comunicazione di rigetto impegni appare sufficientemente motivata dall'indicazione dell'interesse all'accertamento dell'eventuale infrazione; inoltre, la chiusura del procedimento anticipata rispetto alla scadenza naturale non costituisce di per sé indice di lacuna istruttoria laddove agli atti siano stati acquisiti gli elementi a fondamento dell'attività decisoria.

31. Venendo al merito della condotta, giova ricordare l'articolo 10, primo comma, del d.l. n. 16/2020 introduce il divieto attività parassitarie consistenti in *“attività di pubblicizzazione e commercializzazione [...] poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici*

²⁵ Cfr. doc. n. 19.

²⁶ Cfr. doc. n. 22.

di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.”.

Il secondo comma dell’articolo 10 del d.l. n. 16/2020 individua poi quattro condotte tipizzate di attività parassitarie annoverando, tra queste, quelle oggetto del presente procedimento e segnatamente:

“- la creazione di un collegamento, anche indiretto, fra un marchio o altro segno distintivo e uno dei predetti eventi sportivi o fieristici idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali (lett. a);

- la promozione di un marchio o segno distintivo tramite una qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico [...] e idonea a generare nel pubblico l’impressione che l’autore della condotta sia lo sponsor dell’evento sportivo (lett. c);

- la pubblicizzazione di prodotti o servizi abusivamente contraddistinti anche soltanto in parte con il logo di un evento sportivo...ovvero con altri segni distintivi [...] idonei a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento o il suo organizzatore (lett. d).”.

32. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5-bis del d.l. n. 16/2020, fino al 31 dicembre 2026, l’uso delle proprietà proprietà olimpiche – tra cui il simbolo olimpico, gli emblemi e le espressioni identificative dei Giochi – è riservato esclusivamente al CONI, al Comitato organizzatore e ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

33. Bisogna poi considerare che, diversamente da quanto osservato dal professionista, la normativa non richiede che le attività parassitarie siano frutto di una pianificazione *ex ante* o abbiano carattere sistematico o, ancora, che le medesime generino un vantaggio economico.

Anche in sede giurisdizionale è stato riconosciuto che “la pratica dell’ambush marketing consiste nell’associazione di un marchio o di un prodotto a un evento di grande risonanza mediatica, effettuata senza l’autorizzazione dell’organizzatore dell’evento” ed “è considerata ingannevole, poiché induce in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale invece, insussistenti.”²⁷. Si tratta, infatti, di una normativa pubblicistica che ha introdotto un illecito plurioffensivo in danno dell’organizzatore dell’evento, di quanti hanno effettuato un investimento economico per essere *sponsor* ufficiali e del pubblico.

34. Ciò premesso, dall’analisi della documentazione agli atti, emerge che attraverso la pubblicazione dei tre descritti contenuti non autorizzati, per il complesso degli elementi che li caratterizza e per la loro diffusione in concomitanza con lo svolgimento dell’evento, il Professionista ha creato un collegamento, diretto e testuale, fra il proprio marchio Butan Gas e i XXV Giochi olimpici invernali; detto collegamento appare idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli *sponsor* ufficiali, in violazione dell’articolo 10, commi 1 e 2, lettere a), c) e d) del d.l. n. 16/2020.

35. Nel dettaglio, il primo *post* del 6 febbraio 2026 (*sub* figure nn. 1 e 4) reca un evidente collegamento, diretto e testuale, tra il marchio e i giochi olimpici in ragione della presenza dell’immagine di un prodotto aziendale (la bombola a gas), nonché del logo “Futura” e del simbolo olimpico dei cinque cerchi (di proprietà olimpica), oltre che di due animali che, seppur non identiche alle *mascotte* ufficiali dell’evento, le richiamano. In altri termini, l’utilizzo nel predetto *post*, del simbolo olimpico, del logo e della denominazione ufficiale delle Olimpiadi rappresenta, nel contesto

²⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3118.

di una manifestazione di rilevanza internazionale, elemento decettivo idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli *sponsor*. La percezione del collegamento tra il fornitore ButanGas e le Olimpiadi appare, inoltre, rafforzata dalla presenza, sotto l'immagine, del nominativo e del logo di Butan Gas e dalla dicitura "Milano Cortina 2026". Ciò in violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a), c) e d) del d.l. n. 16/2020.

36. Quanto al secondo e al terzo *post*, la loro pubblicazione appare idonea ad amplificare la portata parassitaria della condotta relativa alla diffusione del primo *post*.

37. Occorre, infine, rilevare, con riguardo alla diffusione su *Instagram*, che la mera assenza di *hashtag* non vale a escludere il contestato collegamento tra l'evento sportivo e il Professionista.

IX. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.l. n. 16/2020, con il provvedimento che accerta la violazione del divieto di attività parassitarie, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 2.500.000 euro, nelle forme di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 145/2007.

39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in virtù del richiamo previsto all'articolo 8, comma 13, del decreto legislativo n. 145/2007, cui l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 16/2020 rinvia, e, in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

40. La descritta condotta risulta grave in considerazione della particolare insidiosità dello sfruttamento della notorietà dell'evento olimpico al quale viene associato il nome del Professionista inducendo in errore il pubblico sull'identità degli *sponsor* ufficiali con pregiudizio di quanti hanno effettuato un investimento economico per essere *sponsor* ufficiali. Ciò con particolare riferimento alla significatività dell'aggancio realizzato con il primo *post* in cui sono impiegati i simboli olimpici.

41. Si tiene, altresì, conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2024 ricavi pari a 347.775.368 euro e un MOL pari a 22.375.099 euro.

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta è stata posta in essere dal 6 febbraio 2026 al 5 marzo 2026.

43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Butan Gas nella misura di 550.000 € (cinquecentocinquantamila euro).

44. Tuttavia, trattandosi di attività parassitarie, in considerazione della particolarmente limitata visibilità mediatica dei contenuti pubblicati, del numero esiguo dei followers, nonché del comportamento del Professionista che ha spontaneamente dato pressoché integrale attuazione degli impegni proposti, si ritiene di applicare a Butan Gas una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 350.000 € (trecentocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto dei pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame, posta in essere da Butan Gas, integra un'attività pubblicitaria parassitaria in violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a), c) e d), del decreto legge n. 16/2020, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in quanto idonea, in ragione

delle espressioni e raffigurazioni che vi compaiono, a creare un collegamento fra il marchio Butan Gas e i XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 lasciando intendere, in ragione di tale collegamento, che Butan Gas sia, contrariamente al vero, *sponsor* dell'evento

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Butan Gas, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una attività pubblicitaria parassitaria ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

b) di irrogare a Butan Gas una sanzione amministrativa pecuniaria di 350.000 € (trecentocinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del decreto legislativo n. 145/2007, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa
